



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**43**

del

**17/11/2016**

*(Proposta n. 43 del 17/11/2016)*

**Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194  
COMMA 1° LETT.A) DEL d.LGS.N. 267/2000- SENTENZA GIUDICE DI PACE DI  
FABRIANO N. 68/2016-COMUNE DI FABRIANO/MASI ANNA-**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Con atto di citazione pervenuto al protocollo dell'Ente in data 19/10/2015 al n. 45868 la Sig.ra Masi Anna era a convenire in giudizio l'Ente avanti il Giudice di Pace di Fabriano per l'udienza del 21/12/2015, al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare che il danno prodotto all'autovettura di sua proprietà è ascrivibile a totale responsabilità dell'Ente comunale ex art. 2051 c.c., per tutti i motivi come meglio in premessa dell'atto di citazione indicati e, conseguentemente, condannare il Comune all'integrale risarcimento degli stessi quantificati in euro 761,80 o in quella minore e/o maggiore che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta congrua dal Giudice. Con vittoria di spese ed onorari di lite.

In via istruttoria :

in caso di contestazione sulla dinamica del sinistro e/o sull'ammontare dei danni si chiede disporsi consulenza tecnica d'Ufficio al fine di accertare la compatibilità tra i danni denunciati e l'evento causale, nonché l'ammontare degli stessi;

Veniva inoltre richiesta l'ammissione della prova per testi con indicazione del titolare della carrozzeria per la quantificazione dei danni e degli agenti di P.M avendo redatto gli stessi il verbale di accertamento essendo intervenuti sul posto su chiamata della Sig.ra Masi;

Il sinistro avvenuto in data 17/01/2015, a detta di parte attrice, originava dal forte vento che ha causato l'apertura di un cancello presente a delimitazione di un parcheggio comunale dove stazionava la sua autovettura, nei pressi della biblioteca comunale.

La Sig.ra afferma che al momento in cui parcheggiava il proprio mezzo il cancello era chiuso ma poi, al momento in cui si recava al parcheggio per rimuovere l'automobile, trovava il cancello aperto con l'anta che sbatteva, sempre a causa del forte vento, a mo' di



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**43**

del

**17/11/2016**

vela sulla parte posteriore del proprio autoveicolo causandole i danni come indicati in citazione.

Dall'istruttoria agli atti, antecedente il giudizio, risultava l'assenza della prova del nesso eziologico, ovvero il rapporto di causa ed effetto, in quanto tra i testi indicati, non risultava nessuno che avesse potuto confermare che fosse stata proprio l'anta di quel cancello a causare il danno. Ed infatti i testi indicati in citazione, il titolare della carrozzeria e gli agenti di PM, non avevano assistito alla dinamica del sinistro avendo, peraltro, gli agenti verbalizzato che avevano trovato l'autovettura spostata, che l'anta del cancello era aperta e che il danneggiamento consisteva in una piccola rottura del gruppo ottico posteriore sinistro e dei graffi sempre su paraurti angolo posteriore sinistro.

Tuttavia durante l'istruttoria dibattimentale avanti il Giudice di Pace, la ricostruzione dei fatti come esposta in citazione, trovava conferma con le testimonianze dei testi di cui uno dipendente comunale e l'altro un lavoratore L.S.U., entrambi assegnati in servizio presso la Biblioteca Comunale. I suddetti testi non venivano indicati né in citazione, né nelle richieste risarcitorie, né nel verbale della Polizia Municipale.

Il Giudice ha quindi ritenuto ricorrere la responsabilità del Comune di Fabriano stante la negligenza con cui teneva chiuso quel cancello, con un semplice fil di ferro che, sotto l'azione del vento, non ha retto. La teste ha anche riferito che quel tipo di chiusura si era rivelata in più occasioni del tutto inadeguata e che aveva segnalato la problematica agli Uffici competenti. Soltanto dopo il sinistro occorso alla sig.ra Masi il cancello era stato di nuovo chiuso con lucchetto e catena.

Veniva quindi riconosciuto a parte attrice il diritto al risarcimento del danno come da preventivo e liquidato nella somma complessiva di euro 624,43, oltre interessi dalla data del sinistro, maggiorato di IVA previa esibizione di regolare fattura, con condanna a rimborsare le spese di lite che liquidava in euro 607,00 oltre rimb. Forf. spese generali pari al 15% e all'IVA e al CPA come per legge.

RITENUTO che il presente debito fuori bilancio rientri nella lett. a) comma 1 dell'art. 194 del D.LGS. N. 267/2000;

DATO ATTO che la stessa Corte Dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione Sicilia, nella Deliberazione n. 2/2005, attribuisce al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, come nel caso di specie, da parte dell'Organo Consiliare, una mera funzione ricognitoria e non autorizzatoria;

VISTO l'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**43**

del

**17/11/2016**

con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover acquisire altresì il parere del Collegio dei Revisori Dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del D.LGS. N. 267/2000, per cui la presente proposta verrà trasmessa a detto Collegio;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

## PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconoscere la legittimità del presente debito fuori bilancio, in favore della Sig.ra Masi Anna, scaturito dalla sentenza del Giudice di Pace di Fabriano n. 68/2016 per la complessiva somma di euro 1.354,65 di cui euro 624,43 per sorte, euro 4,25 per interessi legali, euro 607,00 per onorari, euro 91,05 per rimb. Forf, 15% su onorari, euro 27,92 per C.P.A.;
3. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica.
4. Di dare atto che la spesa, prevista in complessivi € euro 1.354,65 verrà imputata alla Voce di Bilancio 111.19.980 "riconoscimento debiti fuori bilancio oneri da contenzioso" del bilancio pluriennale 2016-2018, annualità 2016, ed impegnata con successiva determinazione del Responsabile del Servizio;
5. Di dare atto che l'attività in oggetto rientra nei compiti istituzionali dell'Ente ed è svolta nell'interesse della collettività, e pertanto esclusa dalle tipologie di spesa soggette a riduzione previste dall'art. 6 commi 7-14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010;
6. Di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte Dei Conti nonché agli Organi di controllo Collegio Dei Revisori Dei Conti, come previsto dall'art 23 della legge n. 289/2002;
7. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134 del D.LGS n, 267/2000.

Il responsabile del procedimento

Il Dirigente



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**43**

del

**17/11/2016**

Dott.ssa Stefania Orlandi

Dott.ssa Renata Buschi

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i